



COMUNE DI GALBIATE  
Provincia di Lecco

**UFFICIO SEGRETERIA**

# **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

(Modificato con deliberazione consiliare n. 55 del  
21/09/2020 e deliberazione consiliare n. 45 del 22/07/2024)

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **ART.1**

#### **CONSIGLIERI COMUNALI**

1.I consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero in caso di surrogazione dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

### **ART. 2**

#### **PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO – CONSIGLIERE ANZIANO**

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Consigliere anziano.
2. E' Consigliere anziano l'eletto che ha conseguito la più alta cifra elettorale individuale.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Consigliere anziano, va contestualmente partecipato al Prefetto.

### **ART. 3**

#### **PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO**

1. Nella prima seduta dopo le elezioni, il Consiglio procede, ai sensi dell'art 41 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla convalida degli eletti.
2. Nella seduta di insediamento (articolo 50, comma 11, del decreto legislativo 267/2000) il sindaco presta giuramento, dinanzi al consiglio comunale.
3. Successivamente alla convalida degli eletti, ed al giuramento del Sindaco, quest'ultimo comunica, ai sensi dell'art. 46 comma 2 del T.U.EE.LL., i componenti della Giunta Comunale tra cui il Vice-sindaco.

### **ARTICOLO 4**

#### **LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO**

1. Entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio Comunale da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

3. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Sindaco, nei due giorni precedenti quello dell'adunanza. In caso di proposte di variazione di limitata entità, le stesse possono essere presentate in forma scritta al Sindaco nel corso della seduta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione non sia chiusa.
4. Una volta l'anno, contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 193 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, il consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori comunali. In tale occasione è facoltà del Sindaco e dei singoli consiglieri proporre al consiglio comunale l'approvazione di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.
5. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco redige la Relazione di Fine mandato, in ottemperanza all'obbligo introdotto dall'art 4 del Dlgs 149 del 06.09.2011 da ultimo modificato dall'art 11 del D.L. 06.03.2014 n. 16 convertito in Legge 02.05.2014 n. 68

## **TITOLO II GRUPPI CONSILIARI**

### **ART. 5 COMPOSIZIONE**

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

### **ART. 6 COSTITUZIONE**

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione designando, contestualmente il nominativo del capo gruppo.
2. Fino alla prima comunicazione di cui al comma 1, il Sindaco attribuisce al Gruppo il nome corrispondente al contrassegno elettorale e considera Capogruppo il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
4. La denominazione di un Gruppo può essere modificata, per decisione dei suoi componenti. In tal caso deve essere fatta per iscritto, al Sindaco e al Segretario Comunale, comunicazione del nome del Capogruppo, entro 10 giorni dalla prima seduta

del Consiglio neo eletto. Con comunicazione scritta dovrà altresì essere segnalato al Segretario comunale il mutamento della propria composizione. La temporanea supplenza della persona del Capogruppo, può invece essere comunicata anche verbalmente.

5. I capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta Comunale.
6. Un Gruppo può essere sciolto per decisione dei suoi componenti, per confluire globalmente in un altro Gruppo o per consentire ai suoi componenti di confluire in altri Gruppi esistenti o di costituirne di nuovi.
7. Due o più Consiglieri di uno stesso Gruppo o provenienti da Gruppi diversi possono costituire un nuovo Gruppo attribuendogli il relativo nome ed individuando il relativo Capogruppo . Della costituzione del nuovo gruppo deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco ed al Segretario comunale.
8. Ogni Consigliere può passare da un Gruppo ad altro Gruppo esistente previa accettazione da parte del gruppo cui il Consigliere chiede di aderire.
9. Il Consigliere che intenda uscire da un Gruppo senza aderire ad altro Gruppo esistente o in via di costituzione, o che non intenda costituire un nuovo Gruppo, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno un Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco ed al Segretario comunale da parte dei Consiglieri interessati. Pertanto il gruppo monopersonale è ammesso unicamente nell'ipotesi in cui sia risultato eletto un solo consigliere nell'ambito della corrispondente lista elettorale.
10. E' consentita da parte di ciascun gruppo l'espulsione di un proprio componente qualora il comportamento di quest'ultimo, per effetto di dissociazione, sia in aperto conflitto con gli altri componenti .
11. I Capigruppo consiliari, sono tenuti a comunicare il domicilio cui indirizzare gli atti ed i documenti, compresa la comunicazione di cui all'art. 125 del Dlgs 267/2000, da individuare all'interno del territorio Comunale.
12. La sede dei Gruppi Consiliari è la stessa del Consiglio Comunale.
13. Le comunicazioni ai Capigruppo ed ai Consiglieri Comunali sono effettuate presso la sede del Gruppo di appartenenza o a diverso indirizzo segnalato dal Consigliere, anche tramite mezzi telematici.
14. La corrispondenza nominativa dei singoli Consiglieri è immediatamente trasmessa al Consigliere stesso senza il passaggio dal Protocollo dell'Ente.

## ART. 7

### PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capi-gruppo e di ogni successiva variazione.

## ART. 8

### CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO

1. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per la

programmazione dei lavori del Consiglio e la predisposizione del calendario delle riunioni, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di sottoporre.

2. E' organismo consultivo . E' presieduta dal Sindaco ed è costituita dai Capigruppo Consiliari.
3. Il Capogruppo che non possa intervenire ad una seduta può farsi sostituire da altro componente del Gruppo.

## **TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI**

### **ART. 9 ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE**

1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
  - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, BILANCI, ATTIVITA' ECONOMICHE AFFARI GENERALI, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE;
  - PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, AMBIENTE ED ECOLOGIA, PROTEZIONE CIVILE;
  - SERVIZI SOCIALI, SANITA', ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO
2. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio Comunale con criterio proporzionale garantendo la rappresentanza di tutti i gruppi. Il numero dei membri del gruppo di maggioranza dovrà essere pari a quello dei membri dei gruppi di minoranza (1 rappresentante per gruppo) maggiorato di 2 unità.
3. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza, quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
4. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
5. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.
6. Le commissioni durano in carica fino alla durata del Consiglio di cui i membri fanno parte.
7. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

### **ART. 10 INSEDIAMENTO**

1. La seduta di insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La commissione nella sua prima adunanza procede, nel proprio seno alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.
3. La elezione del Presidente e del Vice Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani d'età.
4. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa il Consiglio dell'avvenuto insediamento delle commissioni.

## ART. 11 CONVOCAZIONE

1. Il presidente convoca la commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal componente più anziano di età tra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.
4. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso ai componenti le Commissioni di norma tramite PEC o ad altro indirizzo email fornito dal consigliere e deve contenere la data e l'ora della convocazione, l'ordine del giorno con l'elencazione degli argomenti che verranno trattati nel corso della seduta, l'eventuale indicazione dell'invito di partecipazione alla seduta inviato dal Presidente a Funzionari comunali o tecnici esterni per attività di consulenza, nonché l'indicazione della pubblicità o meno della seduta.

## ART. 12 FUNZIONAMENTO

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.
2. Le Commissioni consiliari permanenti di cui al precedente art. 9 svolgono attività informativa, consultiva e preparatoria circa le proposte di deliberazione e le altre questioni di competenza del Consiglio comunale.  
Gli argomenti soggetti a deliberazione consiliare o di interesse del Consiglio comunale vengono preventivamente sottoposti all'esame delle Commissioni da parte del Sindaco come specificato al successivo art 15.  
Il Sindaco può disporre che su un affare assegnato in via principale ad una Commissione sia espresso in via secondaria il parere di un'altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa.  
Le Commissioni si esprimono mediante pareri sugli argomenti sottoposti al loro esame e possono proporre modifiche o emendamenti alle proposte di deliberazioni esaminate. Poiché le Commissioni consiliari hanno funzione esclusivamente consultiva e di analisi preventiva, i loro pareri e le loro proposte di emendamenti o modifiche non sono vincolanti per l'attività del Consiglio comunale.

## ART. 13 PARTECIPAZIONE DEL SINDACO

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia hanno diritto, se richiesti, di prendere parte alle sedute delle Commissioni.
2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

## ART. 14 SEGRETERIA – VERBALIZZAZIONE

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte di norma da un dipendente designato dal Segretario Comunale. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. Di ogni seduta delle Commissioni consiliari deve essere redatto apposito verbale riportante i membri presenti, la discussione relativa agli argomenti trattati con l'indicazione degli intervenuti, nonché le proposte formulate e l'eventuale parere espresso.
3. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal Segretario.

## ART. 15 ASSEGNAZIONE AFFARI

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi l'eventuale parere.
2. Il parere deve essere reso prima dell'inizio dell'adunanza consiliare ove gli argomenti sono in trattazione.
3. In assenza di parere, il provvedimento è adottato, facendo constatare la non avvenuta acquisizione dello stesso .
4. In ogni caso il parere espresso non ha carattere vincolante per l'attività del Consiglio.
5. Anche l'eventuale diserzione della seduta della Commissione non preclude la normale attività del Consiglio Comunale

## ART. 16 INDAGINI CONOSCITIVE

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale dei responsabili degli uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

## ART. 17 POTESTA' DI INIZIATIVA

1. Le commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco che provvederà a farle istruire ai sensi del D.lgs 267/2000.

## ART. 18 COMMISSIONI SPECIALI O DI INCHIESTA

1. Il Consiglio, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio cui sono tenuti i singoli componenti.

## ART. 19 SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche.
2. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

## Art. 20 GETTONE DI PRESENZA

1. Ai componenti le Commissioni consiliari permanenti e per affari speciali è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle commissioni di appartenenza, e per non più di una seduta al giorno, nella misura prevista per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale.
2. Il compenso complessivo spettante ai consiglieri comunali per l'attività svolta nell'arco di un mese, anche in qualità di componenti delle Commissioni consiliari, non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il Sindaco.

## **TITOLO IV ORGANIZZAZIONE SESSIONI E SEDUTE DEL CONSIGLIO**

### ART. 21 SEDE RIUNIONI

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Può la Giunta con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

## ART. 22 SESSIONI

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria, ferma restando sempre l'esclusività competenza del Sindaco, anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste come dettagliato al successivo articolo 23.
4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

## ART 23 RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, entro il termine massimo di 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto (1/5) dei Consiglieri in carica inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti purché di competenza consiliare. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al Protocollo Generale dell'ente.
2. La richiesta di convocazione che può essere inviata anche via PEC/ email deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto ai responsabili dei servizi, per l'espressione dei pareri previsti. Qualora poi nella proposta di deliberazione emergano elementi inerenti alla necessità di provvedere con costi a carico del Comune, ad oneri specifici di spesa, è altresì necessaria l'attestazione di copertura finanziaria resa dal responsabile del Servizio Finanziario.
3. Qualora la richiesta non sia corredata da proposta di deliberazione ma sia volta solamente a determinare una discussione su un argomento di attualità, la trattazione verrà assicurata in occasione della prima seduta utile del Consiglio.
4. Qualora la formulazione abbia le caratteristiche dell'interrogazione, essa sarà trattata secondo quanto previsto all'art. 50.
5. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al comma 1 del presente articolo, provvede, previa diffida, il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

## ART. 24 CONVOCAZIONE

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti da inviare di norma via PEC o da altra EMAIL indicata dal consigliere.

2. L'avviso delle sessioni ordinarie con elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
3. Nei casi d'urgenza l'avviso con l'elenco degli argomenti va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
4. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
5. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio on line almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
6. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri copia dell'ordine del giorno delle adunanze viene inviato a cura della segreteria comunale:
  - ai Presidenti dei Consigli di Frazione;
  - ai Revisori dei conti
  - ai responsabili degli uffici e servizi comunali
  - agli organi di informazione locale
7. Il Sindaco dispone inoltre la pubblicazione di manifesti per rendere noto il giorno e l'ora dell'adunanza del Consiglio comunale e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
8. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno 24 ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
9. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

## ART. 25 SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno, comunque almeno 24 ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro consiglieri.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

## ART. 26 SEDUTA SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non può aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta non può proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 25.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessaria, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti nei termini e nei modi di cui al precedente art. 25.

## ART. 27

### PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE

1. L'assessore non consigliere di cui all'art. 15 dello Statuto, partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni di relazione e di intervento per le materie di cui alla rispettiva delega, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità delle sedute e delle maggioranze per le votazioni.

## ART. 28

### ORDINE DEL GIORNO

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al quinto comma dell'art. 23.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## ART. 29

### SEDUTE – ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

## ART. 30

### PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti la qualità, le attitudini e la moralità delle persone.
2. Cittadini singoli gruppi ed associazioni potranno illustrare istanze, petizioni e proposte direttamente al Consiglio comunale ai sensi del terzo comma dell'art. 18 dello Statuto. Le istanze, petizioni e proposte devono essere preventivamente presentate alla segreteria del Comune ed indirizzate al Sindaco, devono inoltre contenere l'espressa menzione della volontà di illustrarle al Consiglio comunale.

## **ART. 31 ADUNANZE "APERTE"**

1. Quando rilevanti motivi di interesse per la comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco sentita la Giunta e la Conferenza dei Capi-gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, dei Consigli di Frazione, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione ai membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e mostrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

## **TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE**

### **ART. 32 ORDINE DURANTE LE SEDUTE**

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

### **ART. 33 SANZIONI DISCIPLINARI**

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al

Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione dall'aula del consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

## ART. 34 TUMULTO IN AULA

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

## ART. 35 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservati ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni approvate dal Consiglio.
2. Il sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

## ART. 36 SVOLGIMENTO INTERVENTI

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle richieste, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

## ART. 37 DURATA INTERVENTI

1. Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
  - a) i 15 minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni riguardanti Bilanci e Rendiconti

- b) i 10 minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza
  - c) i 5 minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b) e per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo inviato due volte a concludere.
  4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi, può a suo insindacabile giudizio togliergli la parola, se quello pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
  5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di quindici minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
  6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

## ART. 38

### QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno può porre la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive debbono essere adeguatamente motivate.
4. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o continui la discussione.
5. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
6. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta. Il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
7. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sospensiva non possono eccedere i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
8. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di 5 minuti ciascuno.
9. Ove il Consiglio venga chiamato dal Sindaco a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

## ART. 39

### FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste, ove però l'intervento insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

## ART. 40 UDIENZE CONOSCITIVE

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

## ART. 41 DICHIAZIONE DI VOTO

1. A conclusione della discussione, un consigliere per ogni gruppo, a ciascun consigliere qualora in temporaneo disaccordo col proprio gruppo, può fare una dichiarazione di voto dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziativa la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

## ART. 42 VERIFICA NUMERO LEGALE

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

## ART. 43 VOTAZIONE

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano a discrezione dal Sindaco.

2. Per le deliberazioni per le quali è prevista votazione a scrutinio segreto, la stessa è garantita mediante scheda da deporsi in apposita urna. Per le suddette votazioni, il Sindaco, prima della trattazione dell'argomento, nomina n. 3 scrutatori di cui almeno 1 in rappresentanza delle minoranze.
3. terminate le votazioni, il Sindaco con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.

## ART. 44 IRREGOLARITA' NELLA VOTAZIONE

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori qualora nominati o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

## ART. 45 VERBALIZZAZIONE RIUNIONI

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale, debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al secondo comma dell'art. 29 e sono firmati dal Sindaco - presidente e dal Segretario.

## ART. 46 DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Ogni consigliere ha diritto di chiedere che nel verbale sia dato atto del suo voto.

## ART. 47 REVOCA E MODIFICA DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive devono, pena nullità, richiamare espressamente le delibere che si intendono modificate od annullare.

## ART. 48 SEGRETARIO – INCOMPATIBILITA'

1. Il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

## ART. 49

### DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni , notizie nonché copia riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario e del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco o dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.
3. I documenti acquisiti dai Consiglieri Comunali in forza del mandato elettorale possono essere utilizzati esclusivamente per la suddetta finalità .

## ART. 49 BIS

### DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

1. I Consiglieri hanno il diritto di presentare al Sindaco, interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per iscritto al Protocollo generale dell'Ente. Esse saranno poi iscritte all'ordine del giorno in occasione della convocazione della prima adunanza del Consiglio, successiva alla loro presentazione purché pervenute almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
3. Nei casi in cui venga effettuata durante tale seduta l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del Bilancio di previsione e del Rendiconto della gestione nonché l'assestamento generale di bilancio e gli equilibri, non è prevista la trattazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni anche se pervenute nei termini di cui al comma precedente.
4. Non è ammessa la presentazione di più di una interrogazione/interpellanza/mozione per gruppo nella medesima seduta.

## ART. 50 INTERROGAZIONI

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. L'interrogazione deve essere formulata per iscritto in modo chiaro e preciso debitamente firmata, preventivamente depositata presso l'ufficio protocollo del Comune. Ad essa il Sindaco o l'Assessore delegato forniscono risposta scritta entro trenta (30) giorni.
3. Nel caso l'interrogante abbia esplicitamente chiesto la trattazione orale, essa verrà iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale purché pervenuta almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza, come specificato al precedente art. 49 bis. In tal caso le risposte vengono date dal Sindaco o da un Assessore alla fine della seduta allo scopo fissata.

## ART. 51 RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione, avendo carattere informativo, non può dare luogo a discussione;
2. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o dal un Assessore al termine della seduta possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere soddisfatto.
3. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
4. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica ad uno di essi. Tali diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
5. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione. Può peraltro essere ripresentata per una sola volta.

## ART. 52 INTERPELLANZE

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.
2. Il Sindaco risponde per iscritto inserendo l'interpellanza e la relativa risposta al primo ordine del giorno utile del consiglio Comunale, purché pervenuta almeno 30 giorni prima della data dell'adunanza, come specificato al precedente art. 49 bis.

## ART. 53 SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, alla fine della seduta per un tempo non superiore a dieci minuti.

2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza. Può peraltro essere ripresentata per una sola volta.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione che verrà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta dell'organo, salvo che si tratti di seduta di cui al comma 3 del precedente art. 49 bis e sulla quale il Consiglio si pronuncerà mediante il voto.

## ART. 54 SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI INTERPELLANZE E DI INTERROGAZIONI

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente alla fine della seduta. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellati, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

## ART. 55 MOZIONI

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli Enti e organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa.
2. La mozione è presentata al Sindaco e al Responsabile della Struttura competente per materia e depositata presso l'Ufficio Protocollo Generale; il Responsabile della predetta struttura esamina la proposta esprimendo il proprio parere di regolarità tecnica entro 15 giorni.
3. Il Sindaco inserisce la mozione corredata dal parere, nel primo Consiglio Comunale utile purché pervenuta almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza come specificato al precedente art. 49 bis.

## ART. 56 SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono svolte alla fine della seduta.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti. Non sono consentiti altri interventi, oltre a quelli per dichiarazione di voto.

## ART. 57 EMENDAMENTI ALLE MOZIONI

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

## ART. 58 ORDINI DEL GIORNO

1. Nel corso della discussione su mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

## ART. 59 VOTAZIONE DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

## **PROCEDURE PARTICOLARI**

### ART. 60 PROPOSTA DI MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA. REVOCA E SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva.

2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dalla legge, che disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia costruttiva.

## **ART. 61**

### **DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE**

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla legge .
3. Il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a n. 3 sedute consecutive o ad un'intera sessione ordinaria. Al consigliere comunale deve essere riconosciuta, in ogni caso, la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché fornire eventuali documenti probatori.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa anche d'ufficio.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Le modifiche al Regolamento sono adottate dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.

# Indice

## TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 – Consiglieri comunali

Articolo 2 – Prima seduta del consiglio – consigliere anziano

Articolo 3 – Primi adempimenti del consiglio

Articolo 4 - Linee programmatiche di mandato

## TITOLO II – GRUPPI CONSILIARI

Articolo 5 – Composizione

Articolo 6 – Costituzione

Articolo 7 – Presa d’atto del consiglio

Articolo 8 – Conferenza dei capi-gruppo

## TITOLO III – COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 9 – Istituzione e composizione

Articolo 10 – Insediamento

Articolo 11 – Convocazione

Articolo 12 – Funzionamento - Decisioni

Articolo 13 – Partecipazione del Sindaco

Articolo 14 – Segreteria - Verbalizzazione

Articolo 15 – Assegnazione affari

Articolo 16 – Indagini conoscitive

Articolo 17 – Potestà di iniziativa

Articolo 18 – Commissioni speciali o di inchiesta

Articolo 19 – Sedute delle commissioni

Articolo 20 – Gettone di presenza

## TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE SESSIONI E SEDUTE DEL CONSIGLIO

Articolo 21 – Sede riunioni

Articolo 22 – Sessioni

Articolo 23 – Richiesta di convocazione del Consiglio

Articolo 24 – Convocazione

Articolo 25 – Seduta prima convocazione

Articolo 26 – Seduta seconda convocazione

Articolo 27 – Partecipazione dell’assessore non consigliere

Articolo 28 – Ordine del giorno

Articolo 29 – Sedute – Adempimenti preliminari

Articolo 30 – Pubblicità e segretezza delle sedute

Articolo 31 – Adunanze aperte

## TITOLO V - DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Articolo 32 – Ordine durante le sedute

Articolo 33 – Sanzioni disciplinari

Articolo 34 – Tumulto in sala

Articolo 35 – Comportamento del pubblico

Articolo 36 – Svolgimento interventi

Articolo 37 – Durata interventi

Articolo 38 – Questioni pregiudiziali e sospensive

Articolo 39 – Fatto personale  
Articolo 40 – Udienze conoscitive  
Articolo 41 – Dichiarazione di voto  
Articolo 42 – Verifica numero legale  
Articolo 43 - votazione  
Articolo 44 – Irregolarità nella votazione  
Articolo 45 – Verbalizzazione riunioni  
Articolo 46 – Diritti dei consiglieri  
Articolo 47 – Revoca e modifica deliberazioni  
Articolo 48 – Segretario - Incompatibilità  
Articolo 49 – Diritto all'informazione dei consiglieri  
Articolo 49 bis – Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni  
Articolo 50 - Interrogazioni  
Articolo 51 – Risposta alle interrogazioni  
Articolo 52 - Interpellanze  
Articolo 53 – Svolgimento delle interpellanze  
Articolo 54 – Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni  
Articolo 55 - Mozioni  
Articolo 56 – Svolgimento delle mozioni  
Articolo 57 – Emendamenti alle mozioni  
Articolo 58 – Ordini del giorno  
Articolo 59 – votazione delle mozioni  
PROCEDURE PARTICOLARI  
Articolo 60 – Proposta di mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione degli assessori  
Articolo 61 – Decadenza dalla carica di consigliere comunale  
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI  
Disposizioni transitorie  
Entrata in vigore